

**Successioni mortis causa - successione legittima - del coniuge superstite - in genere –  
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1758 del 17/03/1980**

Qualità di legatario - configurabilità - conseguenze - condanna al pagamento dei debiti erri - divieto - deroga ex art 1010 cod civ - esclusione.\*

Il coniuge superstite, al quale spetti l'usufrutto di una quota dell'eredità nel regime dell'art 581 cod civ anteriore alle modifiche introdotte dall'art 189 della legge 19 maggio 1975 n 151 (riforma del diritto di famiglia), assume, in virtù dell'intervenuta successione a titolo particolare, la qualità di legatario e, pertanto, a norma dell'art 756 cod civ, non può essere condannato al pagamento di debiti erri nei confronti dei creditori. Detto principio non trova parziale deroga nella disposizione di cui al primo comma dell'art 1010 cod civ, la quale obbliga l'usufruttuario al pagamento delle annualità e degli interessi dei debiti e dei legati da cui l'eredità sia gravata, in quanto tale Obbligo opera esclusivamente nei rapporti interni tra usufruttuario stesso e successore nel debito ereditario. ( Conf 82/78, mass n 389371; ( Conf 2781/52).\*

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1758 del 17/03/1980